



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DI NICOLA, ANGRISANI, LANNUTTI, TRENTACOSTE, PAVANELLI, LOMUTI, DONNO, DE LUCIA, GIANNUZZI, MARILOTTI, FLORIDIA, CORRADO, FERRARA, Giuseppe PISANI e ROMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 2020

Disposizioni in materia di trattamento economico del lavoro giornalistico e di conflitto d’interessi

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge interviene su due fenomeni largamente diffusi nel mondo dell'informazione italiana e rimasti privi, sino a questo momento, di una disciplina coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento, nonché con un corretto senso istituzionale e anche con il buon senso comune.

Il primo di questi fenomeni, largamente e da lungo tempo diffuso nel nostro Paese, è quello del vero e proprio sfruttamento di competenze, prestazioni e professionalità di quanti, a vario titolo, operano nel mondo dell'informazione: uno sfruttamento rimasto storicamente incontrastato nell'ordinamento e che ha prodotto la prassi indegna di una retribuzione attestata sulla soglia di 3 euro ad articolo. Ciò in palese ed evidente contrasto con i principi di proporzionalità della quantità e qualità del lavoro, fissati dall'articolo 36 della Costituzione, nonché col diritto fondamentale del lavoratore ad un'esistenza libera e dignitosa.

Tale lacuna legislativa ha determinato la creazione di nuove categorie sociali svantaggiate che, proprio perché prive di adeguate tutele, sono soggette a rapporti di subordinazione economica e lavorativa, oltre che intellettuale, data la grave compressione degli spazi di libera manifestazione del pensiero che la condizione di insufficienza reddituale ed economica concorre inevitabilmente a determinare.

Con l'intento di porre fine a questa inaccettabile situazione e con la finalità precipua di ripristinare condizioni di normalità e di salvaguardia dei livelli minimi essenziali di tutela, interviene dunque il presente disegno di legge, fissando un semplice criterio: quello dell'equiparazione del trattamento

economico dei soggetti elencati nel comma 1 dell'articolo 1, autori di un numero di articoli superiore ai trenta mensili, con quello previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per il giornalista praticante.

S'intende, in tal modo, colmare un vuoto normativo determinato dall'assenza nel nostro ordinamento di un'indicazione, tanto di ordine economico-normativo, quanto di principio. Una mancanza della quale si è largamente abusato, concorrendo a cristallizzare rapporti di collaborazione connotati da un grave carattere di iniquità e squilibrio tra le parti.

La disciplina del presente disegno di legge si prefigge quindi (al comma 1 dell'articolo 1) di tutelare la dignità dei giornalisti e pubblicisti, che del giornalismo fanno la loro unica attività lavorativa e fonte di reddito, prevedendo una soglia minima retributiva; con la disposizione prevista al comma 2, invece, si intende intervenire per fissare compensi dignitosi per chi collabora saltuariamente con testate giornalistiche.

Ma non solo; con il comma 3 vengono cancellati quei conflitti di interesse che minano la correttezza dell'informazione e la sua stessa credibilità, a causa dei rapporti di lavoro che i giornalisti intrattengono con soggetti sul conto dei quali possono essere incaricati di scrivere articoli.

Se la soglia minima retributiva tende a garantire la dignità economica del lavoro giornalistico, la rimozione di eventuali conflitti d'interesse è necessaria per rendere credibile il sistema dell'informazione. Per questo, è opportuno che chi svolge esclusivamente attività giornalistica non abbia rapporti con una serie di soggetti, come partiti e movimenti politici, aziende pubbliche e

private, la pubblica amministrazione, associazioni di categoria o singoli imprenditori.

Anche in questo caso, si tratta di una disposizione di buon senso che intende restituire credibilità al sistema dell'informazione italiana, attraverso una netta demarcazione tra sfere di attività che spesso si intrecciano pericolosamente, generando commistioni di interesse anche difficili da rilevare da parte dei cittadini, cioè di coloro che potremmo

definire i « consumatori finali » della filiera dell'informazione.

Questi ultimi, infatti, fruiscono dell'informazione stessa senza disporre degli strumenti che consentano di comprendere se le notizie che vengono divulgate siano prive del connotato di indipendenza, che è parametro essenziale di qualità ed attendibilità delle notizie stesse, ovvero siano frutto di interessi partitici, politici, economici o di altra natura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai giornalisti professionisti o pubblicisti che prestano la propria attività in forma di collaborazione con testate quotidiane o periodiche, cartacee, televisive e *on line*, che scrivano per una singola testata o per un gruppo editoriale un numero superiore a trenta articoli mensili, si applica un trattamento economico almeno pari a quello previsto per il giornalista praticante dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

2. Ai giornalisti professionisti o pubblicisti che prestano saltuariamente la propria attività per testate quotidiane o periodiche, cartacee, televisive e *on line*, che scrivano per una singola testata o per un gruppo editoriale un numero di articoli inferiore a trenta mensili, è corrisposto un compenso non inferiore a 40 euro lordi per articolo.

3. I giornalisti professionisti e pubblicisti di cui al comma 1 non possono intrattenere rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, con partiti o movimenti politici, con aziende pubbliche e private, con associazioni di categoria o con singoli imprenditori.